ANNOTAZIONE:
AI SENSI DELL'ART. 52,
D. LGS 198/2003
SI DEBBONO OMETTERE
LE GENERALITÀ E
GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLE PARTI
TRIESTE, 18.10.2016
IL FUNZ. GIUD.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria P

N. 619/16 SENT.
N. 504/14 R.G.
N. 3374/16 CRON.
N. 543/16 REP.

OGGETTO: ALTRI ISTITUTI RELATIVI ALLO STATO DELLA PERSONA ED AI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persona dei Sigg.ri Magistrati

Dott. Vincenzo Colarieti	PRESIDENTE
Dott.ssa Manila Salvà	CONSIGLIERE
Avv. AnnaMaria Pellicàno	GIUDICE AUSILIARIO Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.[redacted] R.G. promossa con atto di citazione in appello ex art.702 quater Cpc e art.19 D.lgs. n.150/2011, notificato il 21 agosto 2014 e iscritto a ruolo il successivo 28,

DA

[redacted] (c.f. [redacted]) nato a [redacted] in Pakistan il [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Dora Zappia ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Trieste Via Crispi n.4,

APPELLANTE

Ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste del 4.9.2014,

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro *pro tempore*

E

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA in persona del Direttore in carica,

entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale sono anche domiciliati,

APPELLATI

e con l'intervento

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef0101050003eebcf107697b9134d

del **PUBBLICO MINISTERO** in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Trieste,

TERZO INTERVENUTO

*

Oggetto: Diritto di asilo - Appello avverso l'Ordinanza ex 702 C.p.c. e 19 D.lgs. n.150/2011 emessa dal Tribunale di Trieste il 23.7.2014 nel proc. n.3644/2013 R.g.-

*

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 marzo 2016, nel corso della quale le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti.

Per l'appellante: <<Nel merito: In via principale <<voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere lo status di rifugiato al Sig. [redacted]. In via subordinata: voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al Sig. [redacted]. In via ulteriormente subordinata: voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al Sig. [redacted]. In via istruttoria: 1. si insiste per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori allegati e richiesti nel ricorso introduttivo e per i documenti prodotti in particolare voglia Codesto Ill.ma Corte d'Appello disporre l'audizione dell'appellante; 2. Ordinanza del Tribunale di Trieste dd.21.7.2013; 3. Richiesta di ammissione a gratuito patrocinio. Con più ampia riserva istruttoria e di merito. Spese, diritti e onorari rifusi.

Per gli appellati: <<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione, confermare l'Ordinanza del Tribunale di Trieste nel giudizio avente n. r.g.3664/2013 resa in data 12.7.2014. Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

Per il terzo interveniente: L'Ecc.ma Corte d'Appello voglia rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare l'impugnata decisione >>.

*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del novembre 2013 il Sig. [redacted] impugnava avanti al Tribunale di Trieste il provvedimento id. VE0001365 del 15.10.2013 -notificato il 25.10.2013- con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

internazionale di Gorizia aveva rigettato la sua richiesta volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero di poter usufruire della protezione sussidiaria.o, ancora, di quella umanitaria.

Con l'Ordinanza impugnata, il Tribunale di Trieste rigettava le domande di protezione, affermando che l'[redacted], pur adducendo di essere omosessuale e lamentando l'intolleranza all'omosessualità in Pakistan, non aveva fornito prova del suo stato, avendo peraltro reso dichiarazioni mendaci in occasione della sua venuta in Italia.

Avverso tale Ordinanza ha tempestivamente proposto appello l'[redacted], sostenendo la violazione degli artt.3,5,8 e 14 del Dlgs. N.251/07 nonché il difetto di motivazione e la violazione del principio di non refoulement.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, confutando le tesi avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello.

E' intervenuto altresì il Sostituto Procuratore della Repubblica, insistendo anch'egli per il rigetto dell'appello.

La Corte, concessa la sospensione del provvedimento impugnato all'udienza del 20 gennaio 2015, con Ordinanza del successivo 27 disponeva dapprima l'acquisizione di informazioni presso la COI e, di seguito, l'audizione dell'appellante e l'assunzione di prova testimoniale.

Esperita l'attività istruttoria, la causa è stata discussa all'udienza del 15 marzo 2016 e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, trattenuta in decisione alla scadenza del termine ultimo per il deposito di scritti difensivi.

*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto premesso che l'audizione dell'appellante e l'escussione del teste hanno confermato l'omosessualità dello stesso, avendo gli stessi un rapporto sentimentale da circa un anno e mezzo (alla data del 28.9.2015), così rendendo attendibile la dichiarazione resa dall'[redacted] avanti alla Commissione Territoriale di Gorizia.

Orbene, secondo quanto si legge nella Relazione inviata dalla Commissione Diritto Asilo in data 23.3.2015, <<*i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender in Pakistan sono considerati frutto di un vizio e, pertanto, un vero e proprio tabù. Secondo la legge pakistana, le attività omosessuali sono illegali....A causa della mentalità conservatrice nella società, i Pakistani si mostrano intolleranti verso l'omosessualità....Le tradizionali norme religiose e le*

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

credenze culturali non vedono di buon occhio non solo l'omosessualità, ma anche abitudini come il crossdressing...Ciò contribuisce agli atteggiamenti omofobi del governo e di molti gruppi...-...La Costituzione pakistana non menziona esplicitamente l'orientamento sessuale...tuttavia contiene alcune disposizioni potenzialmente in grado di limitare la libertà dei cittadini LGBT.... Il codice penale pakistano del 1860...ancora oggi in vigore menziona esplicitamene tra i reati l'omosessualità e la bisessualità... Il codice penale del Pakistan considera gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso illegali e punibili con un certo periodo di detenzione...-...quando la shari'a ha iniziato ad introdursi nell'apparato legislativo pakistano, anche le punizioni corporali come la percossione con 100 colpi di frusta e la lapidazione hanno preso piede. Risulta quindi che un pakistano lgbt possa incorrere nella pena giudiziaria o in quella religiosa, ma nei casi peggiori in entrambe...non mancano episodi di molestie da parte della polizia con relative multe e periodi da scontare in galera>>.

Dunque, in Pakistan è la stessa autorità statale ad avversare le unioni omosessuali e lo status stesso di omosessuale, non consentendo ad essi la libera espressione della propria sessualità e creando già sul piano normativo una discriminazione tra individui che non trova plausibile giustificazione nei principio regolatori dei rapporti sociali.

Alla luce degli elementi raccolti, la Corte ritiene di dover disattendere la valutazione di non credibilità espressa dal primo giudice e di dover ritenere che le informazioni rese dall'appellante siano coerenti, plausibili con la situazione generale del Paese di provenienza e non contraddittorie.

Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato in favore dell'odierno appellante ai sensi dell'art.2, lett.e), 7 e 8, lett. d) del D.lgs. n.251/2007 essendo fondato il timore che, in caso di suo rientro in Pakistan egli possa andare incontro a persecuzioni in ragione del suo orientamento sessuale.

Ciò é, del resto, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

In una fattispecie analoga, infatti, la Suprema Corte ha affermato che, quando le persone di orientamento omosessuale siano costrette a violare la legge penale del proprio paese e esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, ciò *"costituisce una grave ingerenza nella vita privata che compromette grandemente la loro libertà personale. Tale violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante in questa materia, si riflette, automaticamente, sulla condizione*

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta" (Cass. 20.9.2012, n. 15981).

Non luogo a provvedere sulle spese perché l'appellato soccombente dovrebbe essere condannato, ex art 133 comma D.P.R. n. 115/2002 e succ. mod., a rimborsare se stesso.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste n.504/14 R.g. promossa da [redacted] Ahsan nei confronti del Ministero dell'Interno e della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa così decide:

Accoglie l'appello e, pertanto, riconosce al richiedente [redacted] nato a Sheikupura (Pakistan) il 28.1.1989, C.F. [redacted], lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 2, lett. e), 7 e 8, lett. d) del d.lgs. 251/2007.

Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Vista l'istanza di liquidazione delle competenze professionali, prodotta dall'avv. Dora Zappia in data 14.4.2016, provvede come da separato decreto.

Così deciso in Trieste il 19 luglio 2016.

Il Giudice Ausiliario Estensore
avv. AnnaMaria Pellicano

Il Presidente
dr. Vincenzo Colarieti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

Depositato in cancelleria il 18 OTT. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d